



# COMUNE DI PORTO MANTOVANO

## PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Deliberazione n. 88 del 16/07/2022**

**OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LE RISORSE VARIABILI DEL FONDO PRODUTTIVITA' 2022**

L'anno **duemilaventidue** addì **sedici** del mese di **luglio** alle ore **08:30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Sindaco	Presente
GHIZZI PIER CLAUDIO	Vice Sindaco	Presente
MASSARA ROSARIO ALBERTO	Assessore	Presente
CIRIBANTI VANESSA	Assessore	Presente
DELLA CASA BARBARA	Assessore	Assente
BOLLANI DAVIDE	Assessore	Presente

**Presenti n. 5**

**Assenti n. 1**

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale MELI BIANCA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **SALVARANI MASSIMO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

*Vista la seguente proposta di deliberazione:*

### Visti

- il CCNL 21/5/2018;
- l'art. 9 comma 2 bis d.l. 78/2010, come modificato dall'art. 1 c 456 L 147 2013, che dispone che a decorrere dall'1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo;
- l'art. 23 comma 2 del d.lg. 75/2017, che dispone che, nelle more dell'approvazione del CCNL, a decorrere dal 1 gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data, l'art. 1 comma 236 della legge 28/12/2015 n. 208 è abrogato. (omissis)";
- l'art. 33 comma 2 d.l. 34 del 30/4/2019, convertito in L. 58 del 28/6/2019, nella parte in cui dispone che a decorrere dalla data individuata dal D.M. 17/3/2020 (ovvero dal 20 aprile 2020) "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23 c. 2 del d.lgs. 75 del 25 maggio 2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"
- il D.M. 17/3/2020 (decreto attuativo) che chiarisce che: "il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare e' fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";
- l'art. 11 del D.L. 135 del 14/12/2018 che prevede che il limite di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- l'art. 11 bis del d.l. 135/2018 che dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi 557 quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali – triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3 del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario;
- l'art. 1, comma 557 e ss della legge 27.12.2006, n. 296, che dispone che il contenimento delle spese di personale si effettua con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

### Ricordato che:

- ai sensi dell'art. 23 comma 2 del d.lg. 75/2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

- il concetto di "*trattamento accessorio*" viene definito, dalla delibera n. 26/2014 della Corte dei Conti
- Sezione delle Autonomie, come inclusivo di tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, tra cui, oltre al fondo risorse decentrate, la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza;
- ai sensi dell'art. 11 bis c. 2 del d.l. 135/2018 convertito in L. 12/2019 per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'art. 23 comma 2 d.l. 75/2017 non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa del personale Funzioni Locali, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni, con riduzione di pari importo del valore finanziario delle risorse da destinare alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- il valore delle retribuzioni di posizione organizzativa da prendere come limite art. 23 comma 2 d.l. 75/2017 è l'ammontare delle risorse stanziato in bilancio (deliberazione n. 172/218 Corte dei Conti Sez. Regione Sicilia);
- le risorse stanziato a bilancio 2022 – 2024 per le posizioni organizzative ammontano a euro 88.973,32, dettagliate come segue:

Settore	retribuzione di posizione	retribuzione di risultato (presunto) 25% per PO Porto MN, 30% per PL	totale	note
Settore amministrativo	€ 12.911,42	€ 3.227,86	€ 16.139,28	DGC 8 del 29/1/2020
Settore opere pubbliche - manutenzioni - ambiente - settore gestione del territorio	€ 15.000,00	€ 3.750,00	€ 18.750,00	DGC 8 del 29/1/2020
Settore servizi alla persona	€ 12.911,42	€ 3.227,86	€ 16.139,28	DGC 8 del 29/1/2020
Settore Ragioneria Finanze Bilancio Tributi Controllo di gestione Controllo società partecipate	€ 15.000,00	€ 3.750,00	€ 18.750,00	DGC 8 del 29/1/2020
Settore Attività produttive culturali economato servizi informatici	€ 10.329,14	€ 2.582,29	€ 12.911,43	DGC 8 del 29/1/2020
Servizio Associato Polizia Locale con San Giorgio Bigarello e Castelbelforte indennità di posizione 14.500,00 +30% risultato; quota a carico Porto Mantovano 12/36	€ 4.833,33	€ 1.450,00	€ 6.283,33	D.C.C. 4 del 29/1/2020 e delibera Comune di San Giorgio Bigarello n. 156 del 23/9/2020
<b>totale</b>	<b>70.985,31</b>	<b>17.988,01</b>	<b>€ 88.973,32</b>	di cui euro 7.617,61 detratte stabilmente dal valore finanziario assunzioni con DGC 8/2020

pertanto il valore delle retribuzioni di posizione organizzativa da inserire nel limite art. 23 comma 2 d.l. 75/2017 è di euro 88.973,32- 7.617,61= 81.355,71;

- la circolare n. 25 MEF RGS del 10.6.2022 relativa al conto annuale 2021 a pagina 161 e ss fornisce le istruzioni per il monitoraggio della contrattazione integrativa e considera soggette al limite di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 le risorse:

- a) del fondo per la contrattazione integrativa;
- b) delle posizioni organizzative nei comuni senza dirigenza;
- c) del lavoro straordinario;
- d) del segretario comunale per retribuzione di posizione, maggiorazione della retribuzione di posizione, galleggiamento funzione dirigenziale, retribuzione di risultato, calcolati in base alle istruzioni della circolare da pag. 242 a 246;

- la RGS Ragioneria Generale dello Stato con parere 257831 del 18/12/2018 ha riepilogato le tipologie di risorse finanziarie che possono essere inserite nei fondi per il trattamento accessorio del personale in deroga al limite previsto dall'art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017:

- risorse stabili non utilizzate derivanti dal fondo anno precedente
- economie riferite a prestazioni di lavoro straordinario dell'anno precedente
- incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 d.lgs. 50/2016
- compensi professionali legali per sentenze favorevoli con vittoria di spese
- compensi ISTAT
- sponsorizzazioni

- fondi di derivazione europea
- piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa
- prestazioni personale polizia locale con oneri conto terzi
- armonizzazione trattamento accessorio del personale dei Centri per l'impiego
- armonizzazione trattamento accessorio del personale delle città metropolitane e province
- risorse dei rinnovi CCNL destinate ai Fondi per il trattamento economico accessorio

- ai sensi dell'art. 11 del d.l. 135 del 14/12/2018 il limite di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

**Rilevato che** il limite di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e quindi il limite 2016 è il seguente:

a) fondo per la c.i. per le voci soggette a tetto pari a euro	128.284,74 (fisse e variabili)
b) delle risorse destinate a bilancio per le posizioni organizzative nei comuni privi di dirigenza euro	79.405,00
c) compensi per il lavoro straordinario	10.114,00
d) trattamento economico accessorio del segretario	<u>10.841,67</u>
e così complessivi euro	228.645,65

**Preso atto che** l'ufficio personale ha conteggiato le risorse stabili del **fondo produttività 2021** come segue:

- ai sensi dell'art. **67 comma 1** CCNL 21/5/2018 (che ha disposto che le risorse aventi carattere di certezza e stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 vengono definite in un unico importo consolidato, che resta confermato anche per gli anni successivi) per euro **120.402,72**, assoggettate all'art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017;
- ai sensi dell'art. **67 comma 2 lett. a)** CCNL 21/5/2018 (che ha disposto l'incremento di euro 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2015) per 41 dipendenti (di cui 37 a tempo indeterminato + 1 dipendente ufficio di staff a tempo determinato risultanti dalla tab. 1 del conto annuale 2016 e 3 dipendenti a tempo determinato presenti al 31/12/2015 rilevati dal software della rilevazione presenze in uso presso l'ente e dai contratti di lavoro) e quindi euro  $41 \times 83,20 = 3.411,20$ , importo escluso dal limite art. 23, c.2 Dlgs 75/2017 ex art. 11 d.l. 135/2018 e delibera Corte Conti sezione Autonomie 19 del 9/10/2018;
- ai sensi dell'art. **67 comma 2 lett. b)** CCNL 21/5/2018 (che ha disposto che all'importo unico consolidato di euro 120.402,72 si aggiungono gli incrementi derivanti dal differenziale progressioni orizzontali, calcolati con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi; la decorrenza degli incrementi è al 1/4/2018 tab. C allegata al CCNL 21/5/2018 e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data) per euro **2.489,00**, importo escluso dal limite art. 23 c. 2 d.lgs. 75/2017 importo escluso dal limite art. 23, c.2 Dlgs 75/2017 ex art. 11 d.l. 135/2018 e delibera Corte Conti sezione Autonomie 19 del 9/10/2018;
- ai sensi dell'art. **67 comma 2 lett. c)** CCNL 21/5/2018 (che ha disposto che le risorse stabili sono stabilmente incrementate con la RIA ed assegni ad personam dei cessati dell'anno precedente) per euro **658,71**, importo assoggettato all'art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017;
- e così complessivamente euro **126.961,63** di risorse fisse, di cui euro 121.061,43 assoggettate alla disciplina dell'art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017;

**Preso atto che:**

- lo stanziamento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato è fissato in euro 88.973,32, di cui euro 7.617,61 derivanti dalla stabile riduzione delle risorse destinate ad assunzioni sensi dell'art. 11 bis comma 2 del d.l. 135/2018, convertito in Legge 11/2/2019 n. 12;

- il fondo lavoro straordinario annuo ammonta a euro 10.114,00;
- le risorse necessarie alla remunerazione del segretario comunale per retribuzione di posizione e retribuzione di risultato previste nel 2022 ammontano a € 13.204,12 (depurate degli effetti degli aumenti CCNL);

**Considerato che** alla Giunta spetta di stabilire le risorse variabili del fondo secondo la disciplina di cui all'art. 67 comma 3 CCNL 21/5/2018, nel rispetto dei vincoli di bilancio e dei vincoli di contenimento della spesa di personale, per i quali in fase di approvazione e variazione del bilancio 2022 e approvazione del consuntivo 2021, è stato verificato che:

- si prevede il rispetto dei vincoli finanziari nel bilancio 2022-2024;
- il Comune ha rispettato e rispetta il contenimento delle spese di personale così come previsto dall'art. 1, legge 296/2006 comma 557, 557-quater legge 296/2006;

ed è quindi possibile stanziare risorse variabili di cui al comma 3 lett. h) ed i) art. 67 ccnl 21/5/2018;

**Ritenuto** di prevedere nella parte variabile del fondo 2022 le risorse indicate nell'allegato A;

**Dato atto che** gli stanziamenti sopra citati non comportano il superamento del limite di trattamento accessorio 2016 imposto dall'art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017 come si evince dalla seguente tabella:

descrizione	anno 2016	anno 2022
Risorse stabili soggette al limite	120.402,71	121.061,43
Decurtazione permanente art. 1 c. 456 L. 147/2013	- 4.935,59	- 4.935,59
Risorse variab. soggette al limite	12.817,62	7.845,81
Tot. fondo produttività: risorse fisse variabili soggette a limite art. 23 dlgs 75/2017	128.284,74	123.971,65
Fondo lavoro straordinario	10.114,00	10.114,00
Stanziamento Pos org	79.405,24	81.355,70
Accessorio segretario comunale	10.841,67	13.204,12
<b>totale</b>	<b>228.645,65</b>	<b>228.645,47</b>
Decurtazione art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017 per superamento limite 2016 alla parte variabile del fondo produttività 2022		<b>0</b>
Verifica rispetto limite	<b>0,18</b>	

**Ricordato** che i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse previste nel fondo sono da determinarsi con le organizzazioni sindacali;

## DELIBERA

1. **DI STANZIARE** le risorse variabili del fondo produttività 2022 come segue

Riferimenti contratto Ccnl 21/5/18	descrizione	ammontare
art. 67 c. 3 lett. c)	Specifiche disposizioni di legge (ex art. 15 comma 1 - lettera K ccnl 98/2001). Incentivi funzioni tecniche art. 113 d.lgs. 50/2016 al netto oneri riflessi e irap (regolamento D.G.C.44 del 8/4/19) fuori tetto (E. 3575)	34.100,00
art. 67 c. 3 lett. c)	Specifiche disposizioni di legge (ex art. 15 comma 1 - lettera	1.000,00

	K ccnl 98/2001). Compensi ufficio legale art. 9 L. 114/14 art. 21 c. 1 r.d. 1611/33 al netto oneri riflessi e irap (regolamento D.G.C. 148 del 18/12/2015 relativamente alle sentenze favorevoli all'ente con recupero delle spese di lite alla risorsa 3640 delle entrate. Fuori tetto	
art. 67 c. 3 lett. c) e 70 ter	Specifiche disposizioni di legge (ex art. 15 comma 1 - lettera K ccnl 98/2001). Censimento permanente della popolazione contributo forfettario onnicomprensivo circolare Istat n. 1d del 5/4/2019 paragrafo 1.1.1 al netto oneri riflessi e irap. Fuori tetto. (E. 3700)	3.779,00
art. 67 c. 3 lett. d)	Frazione di RIA (mensilità residue dopo la cessazione nel fondo dell'anno successivo a cessazione dal servizio)	0
art. 67 c. 3 lett e)	Economie fondo straordinario confluente. Risparmi da lavoro straordinario anno precedente.	419,24
Art. 67 c.5 lett b)	Risorse per il conseguimento obiettivi anche di mantenimento art. 67 c. 5 lett. b)	0
art 67 c. 3 lett. h	integrazione fino all'1,2% monte salari 1997 di euro 1.068.134,68 (ex art. 15 c. 2 CCNL 1198/2001) soggetto a art. 23 c. 2 d.lgs. 75/2017	7.845,81
Totale parte variabile		<b>47.144,05</b>

2. **DI DARE INDIRIZZO** al Responsabile dell'Ufficio Personale di costituire il fondo produttività 2022 per l'importo complessivo di euro € 169.170,09 (euro 126.961,63 di risorse fisse, euro 47.144,05 di variabili ed euro – 4.935,59 di decurtazioni);
3. **DI DARE ATTO** che la copertura finanziaria del fondo è garantita per quanto riguarda le somme in erogazione nell'anno 2022 sul bilancio 2022 nel seguente modo:
  - per l'indennità di comparto al codice di bilancio 2022 125.000.490;
  - per progressioni orizzontali storiche sui capitoli di bilancio stipendi interventi diversi;
  - per indennità di turno, maggiorazione art. 24, indennità art. 37 CCNL 6/7/95, indennità di servizio esterno per la polizia locale, indennità per ex educatrici nido, al codice di bilancio 125.000.490;
  - per incentivi funzioni tecniche al codice di bilancio 107.410.100 "spese per progettazione tecnico comunale";
  - per ufficio legale al codice di bilancio 101.050.100 "competenze ufficio legale";
  - per funzioni Istat per il censimento permanente della popolazione legale e altre rilevazioni censuarie/statistiche al codice di bilancio 106350188 "spese diverse per la realizzazione del censimento" ;
  - per quanto riguarda le presunte somme rimanenti:
    - pari a presunti euro 14.920,40 al codice di bilancio 2022 cap 125200490 "Fondo per il miglioramento dei servizi", dai quali verranno prelevate le spese per l'FPV che verrà generato nell'esercizio 2022 e riportato nel 2023 nei capitoli citati, se il CCDI sarà sottoscritto entro il 31/12/2022;
    - pari a presunti euro 3.551,06 di contributi al codice di bilancio cap 125.210.200 "Oneri per il salario accessorio", finanziato da FPV che verrà generato nell'esercizio 2022 e riportato nel 2023 se il CCDI sarà sottoscritto entro il 31/12/2022;
    - pari a presunti euro 1268,23 di IRAP al codice di bilancio esercizio 2023 cap 106750270 "Imposte e tasse altri servizi generali"

*Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000:*

*1. Responsabile del servizio interessato;*

*2. Responsabile del servizio finanziario;*

*Con voti unanimi*

**DELIBERA**

*Di approvare la suindicata deliberazione.*

*Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.*

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco

SALVARANI MASSIMO

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21  
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale

MELI BIANCA

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21  
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)